

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

Capitolato speciale d'appalto per il noleggio di un sistema di videosorveglianza per il controllo dello sversamento illecito di rifiuti urbani sul territorio dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine. CIG 9099682F20

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto il noleggio "all-inclusive" di un sistema di videosorveglianza per il controllo dello sversamento illecito di rifiuti urbani e non sul territorio dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Susi Tinti – Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine Tel. 059/649003 – Fax: 059/649751;
- punto istruttore della procedura è dott. Massimiliano Montagnini che è possibile contattare al n. tel. 059/649390, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale [REDACTED];
- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) individuato all'interno del Comando di Polizia Locale il cui nominativo verrà comunicato prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto con il compito di supporto alla fase di controllo e supervisione dell'esecuzione del Servizio il quale dovrà comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali inadempienze contrattuali; il DEC si avvarrà di uno o più referenti operativi territoriali incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il contratto che verrà stipulato sarà di n. 6 (sei) mensilità. Il contratto potrà essere prorogato fino al 31/12/2022 su espressa comunicazione della Stazione appaltante, che avverrà entro n. 30 giorni prima della scadenza del contratto. L'eventuale proroga avverrà alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fissate nel contratto.

Art. 3 - Caratteristiche del noleggio

L'oggetto della presente procedura è un noleggio "all-inclusive" di un sistema di videosorveglianza ad alta definizione con registrazione 24h su 24 per il controllo dello sversamento illecito di rifiuti urbani sul territorio dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine.

Il sistema in questione deve essere composto da n. 4 postazioni le quali dovranno essere composte da telecamere per un complessivo di n. 11 (undici) telecamere. Il sistema deve effettuare registrazioni in continuo 24 ore su 24.

Ogni postazione deve essere composta da un corpo principale che contiene tutti gli apparati necessari per la produzione istantanea di più filmati che riprendono lo stesso evento di abbandono presso area ecologica od altra area esterna ed i conferimenti che avvengono in maniera impropria dentro ai cassonetti della immondizia.

Si precisa che ogni postazione di videosorveglianza deve essere composta da almeno 3/4 telecamere (da concordare con il DEC individuato all'interno Comando di Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine);

ogni postazione deve possedere almeno n. 2 telecamere a bordo della scatola principale di contenimento di tutti gli apparati e del software e n. 1 telecamera aggiuntiva (con installazione su palo, spesso installata in zona remota rispetto al corpo principale) utile per ottenere immagini e coperture efficienti dell'area.

Ogni postazione di videosorveglianza deve avere l'apposita segnaletica di area sottoposta a registrazione in conformità a quanto previsto dalla normativa di comparto ed alla normativa privacy.

Si rammenta che il noleggio richiesto deve essere "all inclusive", ovvero comprende quanto segue:

- individuazione delle aree più soggette agli abbandoni ed agli scarichi impropri nelle aree ecologiche;
- eventuale installazione completa di nuovi punti video del sistema richiesti dall'Amministrazione sulla base dell'andamento della sperimentazione in essere; tale attività dovrà essere a regola d'arte ed a norma di legge; tali attività devono essere comprese nel canone che mensilmente l'Amministrazione paga per il noleggio in questione;
- copertura completa di tutti i costi per la comunicazione 4G e trasmissione, archiviazione dei filmati (SIM 4G con trasmissione e disponibilità illimitata);
- upgrade del software, firmware, hardware installato, delle telecamere e dei componenti interni;
- modifica posizionamento telecamere in base alle esigenze dell'Amministrazione con disponibilità ogni 2 mesi;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i componenti hardware e del software/firmware interno, qualsiasi di intervento e/o sostituzione e/o riparazione necessaria; gli interventi dovranno essere erogati entro n. 24 (ventiquattro) ore lavorative a partire dalla comunicazione dell'operatore incaricato del Comando di Polizia Locale;
- disponibilità a magazzino dei ricambi delle telecamere e degli apparati hardware;
- smontaggio di tutti i sistemi installati al termine del periodo di noleggio;
- aggiornamento/potenziamento/intervento continuo, utile ad ottenere migliori prestazioni e risultati, anche in conseguenza a mutate condizioni ambientali/traffico/disposizione area ecologica;
- ripristino gratuito in caso di danni/vandalismi/sinistri/eventi climatici;
- l'appaltatore garantisce tramite assicurazione all risk, qualunque atto vandalico, furto e danno;
- partecipazione a incontri e riunioni con la cittadinanza qualora richiesti dal Comando di Polizia Locale;
- assistenza e formazione per un totale di 6 ore, anche pianificabili in 2 o 3 momenti di formazione;
- il software utilizzato per il sistema di videosorveglianza deve essere compliance al GDPR 679/2016 e deve permettere di conservare i file (filmati e foto) e gestire la trasmissione degli stessi con una cadenza regolare utile alla verbalizzazione da parte degli operatori della Polizia Locale, la trasmissione deve essere completa della foto dell'illecito; la gestione dei file deve avvenire nel rispetto della normativa privacy e del patto di riservatezza firmato tra le parti tramite operatori autorizzati addetti alla manutenzione ordinaria /straordinaria dei sistemi, nonché alla loro gestione;
- la trasmissione dei filmati/foto deve avvenire tramite l'utilizzo del sistema di trasmissione "Transfernow" (il quale deve essere compliance al GDPR 679/2016) con uso di pagina/partizione programma dedicata e protetta con trasmissione crittografata e scaricabile tramite inserimento di password mensilmente aggiornata;
- i filmati video/foto registrati sugli apparati hardware situati presso ogni postazione di videosorveglianza devono durare per massimo n. 7 giorni mentre i filmati video/foto conservati sui server del fornitore per massimo n. 90 giorni; i file alla fine del periodo di conservazione dovranno essere cancellati nel rispetto della normativa di comparto;
- disponibilità immediata di verifica e scarico filmati in caso di urgenze per sicurezza cittadina;
- disponibilità nella analisi video di eventi relativi alla sicurezza cittadina.

Il fornitore in caso di sostituzione di componenti hardware e del software/firmware interno, qualsiasi di intervento e/o sostituzione e/o riparazione necessario dovrà essere erogato entro n. 24 ore lavorative dalla comunicazione da parte dell'operatore incaricato del Comando di Polizia Locale.

L'affidatario dovrà fornire al DEC il nominativo di un referente e tutte le informazioni (ad es. n. telefonici Help Desk, riferimenti sistema di ticketing, indirizzo e-mail ordinaria/PEC) affinché l'Amministrazione sia in grado di richiedere un intervento in caso di necessità ed urgenze. Il referente deve essere in possesso di adeguate competenze professionali idonee atte all'esecuzione del contratto. Il personale tecnico che sarà messo a disposizione dall'affidatario deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal

D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e dovrà essere in possesso di Green Pass oppure Super Green Pass se ultra cinquantenne.

Art. 4 - Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in **Euro 30.162,00 (IVA 22% esclusa)**, riferito al periodo di validità contrattuale di n. 6 mesi. Il valore della proroga della durata massima fino al 31/12/2022 è stimato in Euro 22.621,50 al netto IVA 22%.

Si precisa che l'importo del canone mensile è pari ad Euro 5.027,00 (IVA 22% esclusa) per un sistema di videosorveglianza di complessive n. 11 telecamere, dato calcolato sulla base del costo del canone mensile che l'Amministrazione ha pagato nel contesto dell'attuale contratto in essere

L'attività è classificabile come lavoro intellettuale pertanto non è prevista la predisposizione di un DUVRI.

Art. 5 - Fatturazione

La fatturazione sarà mensile posticipata rispetto al periodo di noleggio.

Al fine dell'emissione della fatturazione sarà autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di regolarità del noleggio da parte del DEC.

Si precisa che la fatturazione relativa all'ultima mensilità del noleggio sarà autorizzata previa emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: Ufficio **UFA4B7**.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “*imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment*”. Le fatture, intestate all'Unione delle Terre d'Argine – U9 Settore Polizia Locale con in 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Art. 6- Disposizioni generali sui prezzi

Nel prezzo contrattuale si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento dell'operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci. L'importo del canone si intende dunque accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici vigente, il prezzo contrattuale è fisso e invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Obblighi di tracciabilità

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire al Comune di Carpi ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 8 - Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 9 - Penalità

L'Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti all'art. 3 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale di Euro 100,00 per ciascun evento contestato con riferimento.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo 10.

La misura complessiva della penale non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale (come previsto ai sensi del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva.

Art. 10 - Risoluzione e recesso del contratto

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno della ditta affidataria, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;

- gravi violazioni degli obblighi derivanti dall'Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell'appalto e l'appaltatore;
- penali comminate dall'Unione per importo superiore al 20% del valore del corrispettivo contrattuale;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte della ditta aggiudicataria, del servizio affidato;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- gravi violazioni dei codici di comportamento di cui al paragrafo 16;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

Art. 11 – Divieti, cessione del contratto, del credito e del subappalto

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Per la presente procedura, in ragione della specificità dell'affidamento non è consentito il subappalto.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 12 - Coperture assicurative

L'impresa affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Assuntore stesso, quanto dell'Amministrazione che di terzi, comunque verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

L'impresa affidataria, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Carpi) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale complessivo di polizza non inferiore a Euro 1.000.000,00 per danni a persone e Euro 1.000.000,00 per danni a cose.

Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa al Servizio acquisiti in comune, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento. Quest'ultima dovrà essere

presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa al fine di verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Art. 13 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o attraverso polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016. con i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 103 del D. Lgs. 5/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia sarà svincolata in seguito dell'avvenuta certificazione di regolare esecuzione a quanto disposto all'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 15 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 16 - Procedure di ricorso

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Sez. di Bologna.

Art. 17 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Art. 18 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all' Allegato 11 al capitolato d'onori al Bando "Beni" per l'abilitazione dei prestatori di "Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

*Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76, commi 2, lettera c), e 5, nonché del Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del presidente *pro-tempore*. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it.*

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all'Unione delle Terre d'Argine ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.